



Comune di Itri

Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 - 04020 Itri (Lt) - Tel. +39.0771.732224 Fax +39.0771.721108

<http://www.comune.itri.it>



IL SINDACO

Ordinanza N. 32 del 16 APR. 2012

Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla pulizia delle cunette necessari allo smaltimento delle acque meteoriche, stante l'imminenza della stagione estiva in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi;

Visti gli articoli 29-30-31 e 32 del Codice della Strada, approvato con D.L. del 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs n° 267/2000 con particolare riguardo all'art. 54 "Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità";

ORDINA

Ai proprietari dei terreni frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'esterno del centro urbano, di provvedere, nel termine di giorni 20 dalla pubblicazione della presente, all'esecuzione dei sottoelencati lavori :

1. di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti, da ogni qualsiasi materiale in grado di poter bruciare;
2. di sistemare le siepi e le scarpate dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;
3. di sistemare le siepi ed i reticolati di recinzioni ad una distanza non inferiore ai 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo all'allontanamento del materiale di risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;
4. di provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie **nonché pietrisco e fanghiglia, provenienti da stradoni o passaggi privati**;
5. di provvedere alla sistemazione e pulizia dei fossetti di scolo che fiancheggiano le strade al fine di renderli efficienti allo smaltimento delle acque meteoriche e ad eliminare pericoli di incendio;
6. di provvedere alla rimozione di ogni oggetto o residuo insistente su proprietà private e che deturpano il decoro urbano.

Qualora i proprietari possessori di terreni e coloro che esercitano sugli stessi un diritto, non provvedano ad eseguire i lavori di cui sopra, sarà emessa a loro carico ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per l'inosservanza della presente ordinanza o delle prescrizioni impartire.

In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 159,00 a € 639,00 come previsto dall'art. 29 del D.L. 30.04.1992 n. 285.

Le forze dell'ordine e il Comando di Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Dr. Giuseppe DE SANTIS

